



**Città di Noale**  
**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PLATEATICI**  
**Adottato con deliberazione di**  
**Consiglio Comunale n.16 del 30.03.2011**

**INDICE**

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Principi generali
- Articolo 3 - Durata delle concessioni
- Articolo 4 - Compatibilità con il sistema viabilistico
- Articolo 5 - Concessione del plateatico richiesta da più persone
- Articolo 6 - Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio
- Articolo 7 - Diritti di terzi
- Articolo 8 - Orario
- Articolo 9 - Tipologie di arredo ammesse
- Articolo 10 - Modalità di presentazione dell'istanza
- Articolo 11 - Commissione tecnica
- Articolo 12 - Modalità e termini per il rilascio della concessione
- Articolo 13 - Contenuto e limiti dell'atto di concessione
- Articolo 14 - Obblighi del titolare della concessione di plateatico
- Articolo 15 - Subentro nella concessione
- Articolo 16 - Sospensione nell'uso del plateatico
- Articolo 17 - Rinnovo della concessione
- Articolo 18 - Modifica, revoca, sospensione o ridotta fruibilità della concessione
- Articolo 19 - Utilizzo difforme
- Articolo 20 - Spese per la concessione
- Articolo 21 - Decorrenza della concessione
- Articolo 22 - Norme transitorie
- Articolo 23 - Rinvio
- Articolo 24 - Abrogazioni

**ART. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio delle concessioni e le modalità di utilizzo dei plateatici, ovvero di quegli spazi riservati al ristoro e somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, ed allestiti con strutture di arredo per il consumo di cibi o bevande somministrati da pubblici esercizi.

2. L'utilizzo del plateatico da parte di titolari di licenza di pubblico esercizio è subordinato all'ottenimento di:

- a. concessione di suolo pubblico o privato ed aperto al pubblico transito;

- b. nulla osta per l'insediamento di un plateatico su area privata, non aperta al pubblico transito, ma visibile dalla pubblica via.
3. Per suolo privato aperto al pubblico transito si intendono le aree private non delimitate in maniera fissa.

## **ART. 2**

### **Principi generali**

1. L'uso del plateatico dovrà essere contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del Reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP).
2. In occasione di manifestazioni rilevanti per la città, sulla base di un elenco e in spazi da definirsi entro il mese di gennaio di ogni anno o, in via eccezionale, per grandi eventi non programmati l'Amministrazione può concedere ampliamenti temporanei dei plateatici, compatibilmente con lo spazio disponibile e nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.
3. Non sono concedibili a plateatico aree aventi profondità inferiore a m. 1,00, considerata come dimensione minima per l'allestimento di arredi idonei ad ospitare persone.
4. Le strutture poste sui plateatici non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, comunali o comunque autorizzati.
5. I plateatici devono risultare conformi alla normativa sulle barriere architettoniche per l'accessibilità di soggetti diversamente abili.
6. Nel centro storico, il Comune delimita lo spazio oggetto della concessione.
7. Non sono ammesse richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con i vigenti regolamenti comunali, con principi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico, della pubblica tranquillità.

## **ART. 3**

### **Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni è annuale, prorogabile.
2. I plateatici richiesti per la prima volta vengono concessi, qualora ne ricorrano i presupposti, per 1 anno in via sperimentale. Se in tale periodo l'operatività del plateatico non si riveli incompatibile col contesto urbano ed abitativo e qualora non siano state rilevate situazioni di disturbo alla quiete pubblica o alla pubblica sicurezza, il plateatico verrà rinnovato d'ufficio per i successivi anni. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare in ogni tempo la concessione o di sottoporla a limitazioni qualora il plateatico sia fonte di disturbo alla quiete pubblica o di intralcio alla circolazione viabilistica o pedonale.
3. Il plateatico su suolo pubblico si intende concesso per tutto l'arco dell'anno, qualora nell'atto di concessione non sia specificato un più limitato periodo.

## **ART. 4**

### **Compatibilità con il sistema viabilistico**

1. I plateatici di nuova istituzione non possono installarsi in tutto o in parte in area separata da attraversamento stradale rispetto all'immobile in cui si trova il pubblico esercizio, salvo i casi di strade pedonali o cieche o a bassa percorrenza di veicoli, a condizione che non si determini pericolo ai pedoni o intralcio alla circolazione dei veicoli.
2. Non sono concedibili plateatici in contrasto con le norme del Codice della Strada,

## **ART. 5**

### **Concessione del plateatico richiesta da più persone**

1. Nel caso più ditte richiedano una stessa area pubblica ad uso plateatico, il Comune, fatta salva la possibilità di non concederla, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il

contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.

2. Qualora non sia possibile concludere con gli interessati l'accordo di cui sopra, il Comune può emanare comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto dei criteri di seguito descritti, in ordine di priorità:

- vicinanza degli esercizi rispetto alla superficie richiesta;
- miglior inserimento nel contesto, che sia tale da garantire il minor impatto con l'ambiente circostante;
- precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale da parte dei richiedenti;
- ogni altro elemento che sarà ritenuto utile.

## **ART. 6**

### **Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio**

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con plateatico vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente; l'area di occupazione dovrà corrispondere alla proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicato il pubblico esercizio, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. In via eccezionale, e fatti salvi i diritti dei terzi, potranno essere valutate le richieste di occupazione di suolo pubblico e di suolo privato aperto al pubblico transito anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano confinanti o adiacenti allo stesso.

3. Nel caso di occupazioni antistanti ingressi privati, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi, l'occupazione può essere concessa per sedute e tavoli. In tal caso dovrà essere previamente presentata una comunicazione di aver richiesto l'allestimento di un plateatico consegnata in data certa (con raccomandata o con firma per ricevuta o con altro documenti idoneo) agli aventi titolo, avviando in tal modo la partecipazione al procedimento degli stessi, che potranno presentare agli uffici Comunali, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, eventuali osservazioni o richiedere particolari misure, che saranno valutate dalla Commissione di cui all'art. 11.

In tali situazioni, nel caso non vi sia l'accordo, le coperture, qualora necessarie, potranno comunque essere allestite solo dopo l'orario di chiusura di tali attività. Dovrà essere in ogni caso garantito un corridoio in corrispondenza dell'ingresso delle attività sopra indicate, nonché uno spazio libero antistante le vetrine.

4. Nel caso in cui l'occupazione si estenda davanti ad immobile ad uso residenziale, il richiedente dovrà parimenti comprovare di aver informato tutti i residenti ancorché non proprietari, o l'amministratore dove presente, in modo che gli stessi possano esercitare i medesimi diritti di cui al comma precedente.

5. Qualora nei locali antistanti gli spazi confinanti o adiacenti concessi venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di plateatico, o un'attività commerciale, artigianale o di servizi con vetrine allestite, il concessionario su apposito ordine del Comune rimuoverà, nei tempi dallo stesso prescritti, l'occupazione degli spazi antistanti la nuova attività, anche al solo fine di evitare confusione nella clientela.

6. Qualora ad un pubblico esercizio sia stata rilasciata una concessione per l'occupazione di suolo pubblico su uno spazio non antistante lo stesso ed il medesimo spazio venga richiesto da altri pubblici esercizi, anch'essi non antistanti la predetta area, al termine della scadenza della concessione rilasciata al primo esercizio si valuteranno le domande pervenute, alla stregua dei criteri elencati nel precedente articolo, salvo si tratti di casi di subentro di cui all'art. 15.

## **ART. 7**

## **Diritti di terzi**

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo precedente, le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione.
2. I concessionari saranno ritenuti unici responsabili degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose derivanti sia direttamente che indirettamente dall'esercizio dell'attività, che faranno carico esclusivamente e totalmente al concessionario. L'Amministrazione comunale rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.

## **ART. 8 Orario**

1. L'utilizzo del plateatico è consentito, di norma, entro e non oltre l'orario di apertura del pubblico esercizio, salvo diverse prescrizioni riportate nell'ordinanza comunale di disciplina degli orari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
2. All'orario di chiusura del pubblico esercizio gli arredi potranno rimanere collocati sull'area concessa ad uso plateatico. Nel caso in cui vengano rilevati problemi di ordine pubblico o di viabilità, gli arredi dovranno essere portati all'interno dei locali o accatastati sullo stesso plateatico, rispettando le norme di decoro e di sicurezza.
3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale introdurre nel provvedimento di concessione limitazioni all'utilizzo del plateatico che prevedano un orario inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio, prevedendo anche la contestuale rimozione degli arredi, qualora dall'uso del plateatico derivi una situazione di disturbo alla quiete pubblica accertata dagli organi competenti. In tal caso, l'orario di utilizzo del plateatico sarà ridotto alle ore 23.00. Nel caso in cui venga comprovata l'impossibilità di ritirare gli arredi in appositi locali, gli stessi potranno essere accatastati all'interno dell'area concessa ed assicurati con mezzi idonei, rispettando le norme di decoro e di sicurezza. Qualora, nonostante la riduzione dell'orario, non venga meno la situazione di disturbo, si applicano le seguenti disposizioni:
  - sospensione della concessione per giorni 5 consecutivi;
  - sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi, se nonostante la precedente sospensione si verificano situazioni di disturbo, accertate dagli organi competenti;
  - revoca della concessione nel caso si verificano nuovamente situazioni di disturbo, accertate dagli organi competenti.

Si intende aperto un nuovo procedimento se è trascorso un anno dal risanamento della precedente situazione di disturbo accertato.

4. Sull'area di suolo pubblico e suolo privato aperto al pubblico transito adibito a plateatico possono essere consentiti intrattenimenti e/o amplificazioni musicali o esposizione di schermi, in occasione di eventi particolari, che dovranno essere espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 9 Tipologie di arredo ammesse**

1. Gli elementi di arredo dei plateatici collocati nel centro storico e sulle aree vincolate o fronteggianti immobili vincolati devono essere conformi alle indicazioni di cui ai successivi commi.
2. Sono ammesse le seguenti tipologie di arredo:
  - a) tavoli e sedie: tavoli e sedie devono essere di fattura semplice, realizzati con materiali di pregio, quali l'acciaio satinato, l'alluminio, il ferro verniciato, il legno o il midollino. E' vietato l'utilizzo di tavoli e sedie realizzati interamente in materiale plastico. E' altresì vietato l'utilizzo di tipologie diverse dello stesso elemento (es. sedie) all'interno di un medesimo plateatico;
  - b) elementi di copertura: sono consentite coperture con ombrelloni, la cui proiezione di norma deve ricadere all'interno dell'area concessa, basamento in pietra locale o metallo verniciato, il tutto in tonalità sobrie. L'eventuale installazione di tende, se ammessa ai sensi del successivo comma 5, è assoggettata alla previa acquisizione di idoneo titolo edilizio.

c) altri elementi di arredo: l'utilizzo di chiusure frontali o laterali del plateatico e di delimitazione dello stesso, è consentito previa acquisizione di idoneo titolo edilizio; le spese per la fornitura ed il posizionamento delle stesse sono a carico del concessionario.

Qualora il plateatico occupi o confini direttamente con la sede stradale è ammissibile, sui lati prospicienti la carreggiata, la posa di paletti dissuasori di sosta o altri elementi di delimitazione che siano coerenti con il contesto ove è inserito il plateatico.

Nel periodo invernale, da novembre alla fine del mese di febbraio, è ammessa l'installazione di chiusure laterali a delimitazione del plateatico solo sui lati esterni purché costituite da materiali trasparenti e supporti in metallo.

3. Sugli arredi e sulle coperture è vietata qualsiasi forma di pubblicità, fatta salva la possibilità di riportare il nome che contraddistingue l'insegna del pubblico esercizio.

4. Altri elementi di arredo non menzionati ai commi precedenti potranno essere ammessi in via straordinaria, previa acquisizione del parere favorevole di eventuali altri organi competenti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, Sportello Unico Attività Produttive, ecc.).

5. Sono ammesse deroghe per progetti speciali, dove l'intervento si possa ritenere migliorativo in relazione all'assetto di un'intera via, di una piazza o comunque di un contesto unitario, da sottoporre al parere vincolante della Giunta Comunale, previa valutazione tecnica della Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento. Sugli stessi dovrà essere comunque acquisito preventivamente il parere favorevole della Soprintendenza se nel centro storico o nei centri storici minori.

6. Sulla base di quanto prescritto nei commi precedenti, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria, approva criteri puntuali relativamente alle caratteristiche tecniche ed estetiche dei diversi componenti dell'arredo e alle soluzioni di utilizzo e le successive modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie.

7. In caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 15 giorni tutti gli arredi, ad eccezione di pedane, tende, paletti, qualora ammessi, devono essere rimossi. Nel caso di inutilizzo del plateatico per 30 giorni consecutivi, dovranno essere rimossi tutti gli arredi senza eccezione alcuna, ad esclusione delle tende.

8. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 7 e nell'art. 8 comma 2, gli arredi vanno ritirati in centro storico nelle aree occupate dal mercato del giovedì ed in tutto il territorio qualora si verificano problemi di sicurezza pubblica. In tali casi, laddove gli eventi siano prevedibili, il Comune adotta apposita ordinanza di sgombero, resta salvo l'obbligo del gestore di provvedervi in casi di emergenza.

## **ART. 10**

### **Modalità di presentazione dell'istanza**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico transito deve farne richiesta al Comune per ottenere la concessione.

2. Nella domanda per ottenere la concessione di suolo pubblico o di suolo privato aperto al pubblico transito, redatta in bollo, devono essere riportati:

- le generalità, la residenza anagrafica ed il codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale e/o la partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, se la richiesta è presentata da persona giuridica;
- l'indirizzo di recapito della corrispondenza, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale;
- l'individuazione dell'area prescelta;
- lo spazio da occupare espresso in mq.;
- la tipologia degli arredi utilizzati per l'occupazione;
- una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti legittimanti l'attività da svolgersi su suolo pubblico.

3. La domanda dovrà riportare la dichiarazione di :

- aver preso visione e di sottostare a tutti gli obblighi e alle condizioni riportate nel presente regolamento;
- accettare le eventuali condizioni che l'Amministrazione comunale dovesse prescrivere a salvaguardia e tutela di terzi e della proprietà comunale;

- aver contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP) l'uso del plateatico e delle conseguenti operazioni di preparazione pasti, di pulizia e di sanificazione;
  - assicurare la disponibilità di WC mantenuti in stato di efficienza e pulizia, prevedendo verifiche frequenti ed accurate dello stato di pulizia dei servizi igienici;
  - assicurare la pulizia serale delle parti scoperte per non favorire la moltiplicazione di parassiti.
4. La domanda di concessione deve essere, inoltre, corredata da una relazione tecnica, dalla planimetria dell'area richiesta in concessione, anche su supporto informatico, e dalla documentazione richiesta dal Commissione Plateatici, indicata in appositi moduli predisposti dallo stesso.
5. Nelle domande di concessione di suolo privato aperto al pubblico transito, il richiedente deve allegare alla domanda il consenso all'occupazione da parte del proprietario del suolo o di ogni singolo condomino o dell'amministratore del condominio a nome dei proprietari del suolo, rilasciato nelle forme previste per legge.

## **ART. 11**

### **Commissione tecnica plateatici**

1. La valutazione delle domande ed i relativi progetti sono valutati da una apposita commissione tecnica composta :
  - Capo Ufficio Affari Generali – Commercio o suo delegato - Presidente
  - Capo Ufficio Edilizia Privata o suo delegato
  - Comandante Polizia Locale o suo delegato
  - Capo Ufficio Servizi Finanziari o suo delegato
  - Delegato del Servizio Igiene degli Alimenti in caso di plateatico in cui è prevista la somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il parere espresso dalla Commissione tecnica è vincolante.

3. La Commissione esprime il proprio parere in caso di richiesta di nuovo plateatico, di modifica della superficie.

## **ART. 12**

### **Modalità e termini per il rilascio della concessione**

1. Il rilascio delle nuove concessioni di plateatico deve essere preceduto dal parere vincolante espresso dalla Commissione di cui al precedente art. 11.
2. Il provvedimento di concessione o di diniego viene emesso nei tempi strettamente necessari all'istruttoria della domanda e, comunque, nel termine massimo di 30 giorni.
3. I predetti termini sono interrotti da eventuali richieste di integrazione della documentazione inoltrate dagli uffici e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti mancanti. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga alla Commissione Plateatici la relativa documentazione, la domanda verrà archiviata.
4. Il termine di cui al precedente comma 2, viene, inoltre, interrotto qualora sia necessario acquisire il parere di altri Enti o Autorità, e riprenderà a decorrere ex novo dalla data di ricevimento del parere richiesto.
5. Nel caso di richiesta di subentro nella concessione, il responsabile del procedimento dell'ufficio competente, ai fini dell'istruttoria, valuta l'opportunità di indire apposita conferenza di servizi o di richiedere il parere tecnico ad altri uffici, settori od autorità, anche via fax o posta elettronica.
6. Nel caso di richiesta di parere tecnico., lo stesso dovrà essere fornito dagli uffici entro 20 giorni lavorativi, trascorsi inutilmente i quali il parere s'intenderà acquisito favorevolmente.

## **ART. 13**

### **Contenuto e limiti dell'atto di concessione**

1. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi; è valida esclusivamente per la durata, per la superficie, per l'utilizzo e per gli arredi in essa specificati.

2. Fatte salve le prescrizioni contenute nel d. lg. 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e nel relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni, nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:

- gli elementi identificativi del concessionario, persona fisica o rappresentante di persona giuridica, così come stabilito dall'art. 10 comma 2 del presente Regolamento, compresi codice fiscale e/o partita IVA e indirizzo di recapito se diverso dalla residenza;
- gli elementi identificativi della domanda;
- la durata, ai sensi dell'art. 3;
- l'indicazione della tariffa relativamente alla zona di occupazione, l'importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento;
- gli elementi atti a determinare le modalità di occupazione;
- l'attività svolta;
- gli arredi con i quali è consentita l'occupazione.

#### **ART. 14**

##### **Obblighi del titolare della concessione di plateatico**

1. Il titolare della concessione deve rispettare tutte le indicazioni contenute nella concessione ed in particolare:

- occupare il suolo pubblico esclusivamente con gli arredi indicati in concessione rispettando i limiti eventualmente posti e svolgervi solo le attività in essa esplicitate;
- provvedere a propria cura e spese alla data di cessazione dell'occupazione per scadenza, per rinuncia, per revoca o decadenza, ad eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato, che dovrà essere restituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento del rilascio della stessa. Eventuali addizionali non preventivamente autorizzate dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato. Qualora ciò non avvenga, l'Amministrazione comunale procede d'ufficio alla rimozione, con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero e nel ripristino del suolo pubblico viene addebitata all'inadempiente a titolo di penale la somma di Euro 200,00, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori;
- disporre le strutture sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti;
- in caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione;
- mantenere puliti, ordinati e curati gli spazi concessi e gli arredi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante, che dovranno essere costantemente tenute nelle migliori condizioni;
- provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico e adottare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche, della ragione sociale, o altri dati richiesti dagli uffici;
- conservare l'originale del provvedimento di concessione a disposizione degli uffici e dei soggetti preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi.

2. Novanta giorni prima della scadenza della concessione annuale, il concessionario, se interessato a proseguire l'occupazione, deve presentare autocertificazione circa il mantenimento delle strutture e caratteristiche strettamente autorizzate, nelle modalità previste dall'art. 17.

3. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, il titolare della concessione assume ogni responsabilità, nei casi previsti dalla legge, per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'occupazione o dall'attività esercitata.

## **ART. 15**

### **Subentro nella concessione**

1. Nel caso in cui si verifichi il trasferimento di titolarità di una licenza di pubblico esercizio al quale è collegata una concessione di utilizzo di area pubblica o di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nel caso intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita istanza, atta ad ottenere il subentro nella concessione, all'ufficio comunale competente con le modalità di cui all'art. 10. Tale istanza dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato in precedenza al soggetto cedente.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della richiesta di subingresso nella licenza di pubblico esercizio.

3. Per le aree private visibili dalla pubblica via il subentrante dovrà presentare la comunicazione dell'avvenuto subentro nel pubblico esercizio, comprendente la dichiarazione circa il mantenimento del plateatico con gli arredi già autorizzati.

4. Il rilascio della concessione in subingresso comporta la decadenza di diritto del provvedimento già rilasciato al cedente.

5. Il competente ufficio comunale provvederà all'esame preventivo dell'istanza e alla richiesta dei pareri secondo le modalità previste dal precedente art. 12, commi 5 e 6. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvederà al rilascio della concessione alle medesime condizioni e secondo la medesima scadenza di quella rilasciata al precedente concessionario.

6. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti dalla citata normativa relativa ai pubblici esercizi, potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.

## **ART. 16**

### **Sospensione nell'uso del plateatico**

1. Il titolare del pubblico esercizio, per comprovati motivi, può richiedere la sospensione temporanea dell'uso del plateatico.

2. Nel periodo di sospensione, la superficie oggetto di concessione deve essere sgomberata da ogni elemento di arredo.

## **ART. 17**

### **Rinnovo della concessione**

1. Se non sussistono motivi ostativi di pubblico interesse o altri gravi motivi accertati, la concessione può essere rinnovata alla scadenza, come previsto dall'art. 3 comma 2, previa presentazione di autocertificazione circa il mantenimento delle strutture e caratteristiche strettamente autorizzate, da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza. Tale comunicazione di rinnovo deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:

a. persistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento;

b. avvenuto regolare pagamento del canone OSAP sino all'ultima rata dovuta.

## **ART. 18**

### **Modifica, revoca, sospensione o ridotta fruibilità della concessione**

1. L'ufficio competente al rilascio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico, che non rendano



più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Qualora, ai sensi del comma precedente, la concessione venga sospesa per un periodo inferiore a 30 giorni, il titolare non può vantare alcun diritto di rimborso o di riduzione del canone; se la concessione venga revocata o venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni, il titolare ha diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone limitatamente al periodo non usufruito.

3. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo in occasioni di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta del Comune, trasmessa entro 30 giorni, salvo casi di comprovata urgenza, per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi provvederà d'ufficio la Polizia Locale.

## **ART. 19**

### **Utilizzo difforme**

1. Nel caso siano accertati utilizzi del plateatico difformi da quanto previsto nella concessione, qualora nell'anno precedente l'ultima violazione accertata il medesimo titolare abbia commesso altre violazioni delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di concessione, si applicano le seguenti sanzioni:

- sospensione della concessione da 2 a 7 giorni, in occasione del primo accertamento;
- sospensione della concessione da 8 a 15 giorni, in occasione del secondo accertamento;
- sospensione della concessione da 16 a 30 giorni in occasione del terzo accertamento
- sospensione della concessione per un anno, in occasione del quarto accertamento, o revoca nei casi più gravi.

Le misure di cui sopra si applicano anche in caso di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta. Viene fatto salvo quanto già previsto dall'art. 8 comma 3 per i casi di disturbo alla quiete pubblica derivante dall'uso plateatico.

## **ART. 20**

### **Spese per la concessione**

1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

## **ART. 21**

### **Decorrenza della concessione**

1. Gli effetti della concessione e la sua durata decorrono dalla data di rilascio della medesima, fatte salve diverse indicazioni contenute nell'atto concessione stessa, nonché quanto previsto dall'articolo n. 15 in materia di subingresso.

## **ART. 22**

### **Norme transitorie**

1. Le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono validità fino alla data di scadenza indicata nell'atto.

2. In caso di subingresso, di modifica della superficie e di integrazione con nuovi elementi di arredo si applicheranno le norme del presente Regolamento.

## **ART. 23**

### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento (sanzioni, tariffe, ...) si fa riferimento al vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**ART. 24**  
**Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli articoli in contrasto con il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n° 27 del 22.03.2005 e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme regolamentari incompatibili.